



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 230 del 19/05/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ARTIGIANE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Sindaco

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 -convertito in L. n. 13 del 5 marzo 2020- recanti *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che *“le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”* ed il D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

VISTI i DPCM adottati in data 08 marzo, 09 marzo, 11, 22 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 166 del 14 marzo 2020 avente ad oggetto *‘Emergenza Epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei in materia di orari a seguito del D.P.C.M 11 marzo 2020’* in cui si disponeva, per alcune attività commerciali al dettaglio consentite dal DPCM dell'11 marzo, il rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 21.00 compreso festivi e prefestivi; quanto sopra ad esclusione delle farmacie - che operano secondo gli orari ordinari previsti dalla normativa settoriale vigente- e delle attività di consegna a domicilio previste dal DPCM dell'11 marzo - che sono svolte senza limiti orari, con le modalità e prescrizioni indicate dal medesimo DPCM-;

DATO ATTO CHE tali fasce orarie venivano estese agli esercizi non specializzati di vendita di generi alimentari- e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) e assimilabili ad attività di vendita di generi alimentari in quanto svolti senza l'impiego di attrezzature che comportino il consumo sul posto;

VISTE le proprie successive Ordinanze n. 183 del 26 marzo 2020, n. 189 del 3 aprile, n. 194 del 9 aprile e n. 214 del 30 aprile che hanno prorogato l'efficacia delle misure previste con l'Ordinanza n. 166/2020 di volta in volta fino alla data di vigenza dei decreti che si sono succeduti in materia di misure di prevenzione per emergenza Covid-19 (17 maggio 2020);

ACCERTATO come, nella vigenza delle disposizioni sopra richiamate, con Ordinanza n. 214 del 30 aprile 2020, le disposizioni comunali in materia di orari già vigenti per le attività commerciali al dettaglio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, erano state estese, fino al 17 maggio, agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22.04.2020 imponendo anche per queste attività, il rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19' che stabilisce le nuove disposizioni applicabili dalla data del 18 maggio per le attività commerciali al dettaglio e per le attività dei servizi di ristorazione in sostituzione di quelle del DPCM del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2;

RITENUTO di dover intervenire, in questa nuova fase di ripristino delle attività precedentemente sospese, nell'ampliamento delle fasce orarie delle attività di vendita e di somministrazione precedentemente previste, con l'obiettivo, comunque, di evitare il rischio di assembramenti non presidiati nelle fasce orarie notturne in cui il personale e le forze di polizia destinate alle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio potrebbero avere maggiori difficoltà e minori risorse umane da dedicare al controllo delle attività commerciali o di somministrazione sopra indicate essendo assorbite da altre molteplici e delicate funzioni, soprattutto in questa fase emergenziale;

VISTO, inoltre, il permanere delle ragioni di necessità ed urgenza alla base delle precedenti proprie ordinanze ;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare, l'articolo 54 – comma 4 e 6- e dato atto che il contenuto del presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Livorno;

VISTA la L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni (Codice regionale del Commercio)

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. le attività commerciali al dettaglio effettuano la propria attività nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 compreso festivi e prefestivi;
2. gli esercizi di somministrazione, le attività artigiane e le attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici svolte in locali esclusivamente adibiti a tale attività (previsti dall'art. 54 del Codice regionale del commercio – Legge Regionale 23

novembre 2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni) individuano gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 24.00 compreso festivi e prefestivi;

3. le attività di cui ai punti 1) e 2) sono comunque svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 derivanti da disposizioni nazionali o regionali.

DISPONE

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di provvedere alle attività di controllo necessarie e conseguenti al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento;

La presente ordinanza è pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno ed è trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RENDE NOTO

che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sviluppo Economico che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione.

Livorno li, 19/05/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.